

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

52.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GRANATI CARUSO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (<i>Approvata in un testo unificato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (363-367-441-1560-B)	585
PRESIDENTE	585, 594
BOATO	591, 594
CARPINO	594
RICCI	588, 594
RIZZO	594
SABBATINI, <i>Relatore</i>	586, 588, 589, 591
VIOLANTE	589, 591

Discussione della proposta di legge Spagnoli ed altri (363); Menziani ed altri (367); Pennacchini (441); Bianco Gerardo ed altri (1560): Modifiche al sistema penale (*Approvata in un testo unificato dalla IV Commissione della Camera, e modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (363-367-441-1560-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli, Ricci, Fracchia, Galante Garrone, Rodotà, Bot-tari, Cantelmi, Fabbri Seroni, Fanti, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Reichlin, Salvato e Violante; Menziani, Bortolani e Mora; Pennacchini; Bianco Gerardo, Speranza, Segni e Vernola: « Modifiche al sistema penale », già approvata in un testo unificato dalla IV Commissione permanente della Camera dei de-

La seduta comincia alle 10.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

putati nella seduta del 18 dicembre 1980 e approvata con modificazioni dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 maggio 1981.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

SABBATINI, Relatore. Il Senato ci ha restituito il testo delle modifiche al sistema penale con numerose variazioni che, però, per la gran parte sono solo di coordinamento e di perfezionamento del testo; solo in alcuni casi, infatti, le modifiche incidono in maniera sostanziale sulle norme approvate da questo ramo del Parlamento e, comunque, anche in questi casi non toccano in maniera profonda punti essenziali e qualificanti della legge che, quindi, mantiene intatti gli scopi che si intendevano perseguire e la previsione degli strumenti giuridici per realizzarli.

Credo si debba essere grati al Senato per il lavoro attento e penetrante che esso ha compiuto, oltre che lieti di constatare che la seconda lettura ha convalidato le scelte di questa Commissione, operate dopo un lungo lavoro protrattosi per ben due legislature.

Non credo sia il caso di riaprire oggi un discorso sulla portata delle norme in esame, essendo esse state oggetto di lunghe discussioni da parte di questa Commissione; mi sia consentito, però, osservare telegraficamente che si tratta del più incisivo intervento sino ad oggi operato sul sistema penale, la cui portata, per altro, è confermata dalle pressanti richieste di definitiva approvazione delle norme in oggetto avanzate dagli operatori del diritto e dall'opinione pubblica.

Il dibattito attualmente in corso attorno alla crisi della giustizia ha individuato nel provvedimento al nostro esame uno dei mezzi con i quali è possibile ovviare almeno ad alcuni degli inconvenienti del sistema giudiziario penale. Inoltre, nel corso dei mesi trascorsi tra il momento in cui la nostra Commissione ha licenziato il provvedimento e quello della sua

approvazione da parte del Senato è maturata nell'opinione corrente la convinzione che alcune scelte da noi fatte, innovative rispetto al testo del Governo ed alla proposta di legge di iniziativa parlamentare, siano quanto mai opportune, rispondendo ad indirizzi pacificamente accettati e ritenuti idonei ad avviare un'operazione di adeguamento della macchina della giustizia, di cui da tutte le parti si avverte il bisogno. Alcuni istituti profondamente innovativi, come quello relativo alla contrattazione di tipo anglosassone, che avevano suscitato anche in alcuni di noi, in corso d'esame, alcune perplessità, vengono non solo generalmente accettati, ma anche considerati come previsti in misura troppo ristretta, per cui, se mai critica si muove, è di una eccessiva timidezza del legislatore a procedere su tale linea.

Ho detto poc'anzi che il Senato ha mantenuto le linee essenziali del progetto di legge. Ciò non toglie che vi abbia apportato diverse modifiche, nell'illustrare le quali tralascierò, ovviamente, di considerare quelle di mera pulizia del testo che, comunque, sono la maggioranza. Devo dire anche che il Senato ha introdotto quattro o cinque modificazioni che rappresentano interventi più perspicaci del nostro, anche se ad esso non antitetici.

Pertanto, solo alla fine del mio intervento farò delle proposte operative relativamente ad alcune modifiche sostanziali e, ripeto, non mi soffermerò sulla migliore definizione di certe formulazioni o sulla suddivisione in due parti di un determinato articolo con il conseguente collocamento di una di esse in altra sezione. Come ho già detto, alla base di queste modifiche sta un criterio di coordinamento, in molti casi apprezzabile; d'altra parte bisogna ricordare che noi stessi, mentre andavamo avanti nel nostro lavoro, avevamo più volte auspicato che il Senato desse un contributo sostanziale nella definizione del testo, data la sua ampiezza e complessità.

Detto questo, desidero sottolineare che alcune delle modifiche apportate richiedono una riflessione approfondita, al fine

di vedere se sia il caso di mantenerle o meno.

È presente, comunque, al relatore e, credo, a tutti i colleghi, l'urgenza di licenziare il provvedimento: si tratta di un richiamo che faccio prima di tutto a me stesso e che mi permetto di rivolgere anche ai colleghi per far sì che i lavori siano i più celeri possibili, soprattutto se dovessimo rivedere alcune delle modifiche introdotte dal Senato; cosa, questa, che presupporrebbe una nuova lettura del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Entrando nel merito degli emendamenti apportati dal Senato, devo dire innanzi tutto che esso ha diviso il testo in sei capi, anziché cinque, creandone uno nuovo.

Per quanto riguarda il capo I, questo ha mutato il suo titolo da « Disciplina degli illeciti puniti con sanzioni amministrative e depenalizzazione di delitti e contravvenzioni » in « Le sanzioni amministrative ». Il senatore Valiante, nella relazione svolta presso l'altro ramo del Parlamento, ha proposto questa modifica in rapporto all'importanza che egli — giustamente — attribuisce alla più generale disciplina dell'illecito amministrativo, che per la prima volta, con questo progetto di legge, viene introdotta nella nostra legislazione. Tale atteggiamento trova corrispondenza nella preoccupazione che noi stessi avemmo, al termine dei nostri lavori, circa l'opportunità di creare una sezione dedicata ai principi generali sull'illecito amministrativo, considerato l'attuale stato, in proposito, della legislazione e della giurisprudenza.

Nei primi dieci articoli, il Senato ha eliminato dal testo che avevamo approvato una serie di riferimenti troppo diretti a termini penalistici, in base alla considerazione che l'illecito amministrativo costituisce una categoria a parte, e per essa non si può fare riferimento a principi né del diritto penale né del diritto civile.

Già all'articolo 1, invece di dire: « Nessuno può essere punito con sanzioni amministrative », si dice: « Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministra-

tive », ed è stato soppresso il terzo comma, che stabiliva l'applicazione della disposizione che prevede la sanzione amministrativa « se la violazione è stata commessa anteriormente all'entrata in vigore della legge che l'ha depenalizzata ed il relativo procedimento penale non è stato definito, salvo che debba dichiararsi non doversi procedere per essere il reato estinto ». All'articolo 2 è scomparso il riferimento ai criteri del codice penale per la individuazione della non capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto: rileggendo il resoconto dei lavori della Commissione del Senato e la relazione del senatore Valiante, ho notato che si è voluto evitare tale riferimento per definire nella materia criteri autonomi, rispetto a quelli già esistenti. Sulla soppressione del terzo comma dell'articolo 1, di cui ho detto, occorrerà un momento di riflessione: la modifica in questione è stata apportata ritenendosi che il concetto, espresso nel comma soppresso, possa in parte ritrovarsi nelle norme successive, per quanto riguarda la considerazione dei tempi, il principio del *tempus legis actum* ed il principio di legalità, cui fa appunto riferimento l'articolo 1.

La modifica più rilevante di questi primi articoli è quella apportata al principio di solidarietà, di cui all'articolo 5 del testo del Senato; laddove noi avevamo previsto un obbligo solidale per tutti coloro i quali risultassero responsabili di un illecito amministrativo, l'altro ramo del Parlamento ha invece stabilito che: « Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge ». Ora, rilevo che, se vorremo accettare tale modifica, dovremo valutare le esigenze di coordinamento di una norma del genere con la soppressione, operata dal Senato, dell'articolo 17 del testo della Camera, relativo alla non trasmissibilità dell'obbligazione: non so, infatti, se tale norma non dovrebbe rivivere, nel momento in cui dovessimo mantenere la disciplina introdotta dal Senato per quanto concerne la responsabilità personale di colui che

concorre alla violazione delle disposizioni amministrative.

Il Senato ha poi soppresso gli articoli 6 e 7 del nostro testo. Da quando ho compreso dei lavori svolti dall'altra Camera, ciò è avvenuto perché le disposizioni in essi contenute si possono ricavare da altri articoli o dai principi generali cui si deve fare riferimento: l'altro ramo del Parlamento ha, in sostanza, ritenuto che i due articoli fossero superflui, in questa prima sezione del provvedimento di legge.

Il Senato ha inoltre collocato all'interno di questo capo le norme di applicazione, premettendole alla indicazione degli illeciti depenalizzati e, quindi, operando un'inversione rispetto al testo da noi approvato: si tratta di un criterio che può essere accettato, anche se pure quello da noi seguito poteva avere una sua giustificazione. L'articolo 9 del testo del Senato, relativo agli atti di accertamento, riproduce l'articolo 19 del nostro testo, salvo il penultimo comma, la cui modifica dovremo rivedere. L'articolo 10, concernente la contestazione e la notificazione, corrisponde al nostro articolo 20: il Senato lo ha modificato solo prevedendo un termine di novanta giorni, anziché di centottanta, per la notificazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui al secondo comma. L'articolo 11, che riguarda accertamenti mediante analisi di campioni, è costituito dal testo dell'articolo 21 da noi approvato, cui è stato aggiunto l'ultimo comma del nostro articolo 22: in tal modo il Senato ha ritenuto di formulare più organicamente la normativa in questione. Rispetto al nostro articolo 18, il corrispondente articolo 12 del testo del Senato, che si riferisce al pagamento in misura ridotta, reca alcune modifiche: si parla di doppio del minimo della sanzione edittale, anziché del semplice minimo, e, alla fine del primo comma, la parola « notificazione » viene precisata con l'aggiunta delle altre: « degli estremi della violazione ». L'articolo 13, concernente l'obbligo del rapporto, corrisponde all'articolo 22 del testo della Camera; gli articoli 14 e 15 — relativi, rispettivamente, all'ordi-

nanza-ingiunzione ed al sequestro — corrispondono sostanzialmente all'articolo 25 da noi approvato (che è stato, così, scomposto e diversamente formulato), eccetto il suo ultimo comma, sostanzialmente riprodotto dall'articolo 27 del testo del Senato. Gli articoli 14 e 15 del testo del Senato riguardano l'ordinanza-ingiunzione ed il sequestro; l'articolo 16 è il 26 della Camera, con qualche modificazione di carattere formale al primo comma; il 17 ricalca il nostro 27, anch'esso modificato al secondo comma anche se in modo non sostanziale.

RICCI. Una modifica importante è rappresentata dalla soppressione dell'articolo 17 del testo della Camera.

SABBATINI, *Relatore*. A questa ho già fatto riferimento parlando dell'articolo 5, riguardante la solidarietà, in particolare quando ho detto che il cambiamento del tipo di solidarietà impone una revisione dell'articolo 17; in altri termini, impone una meditazione sull'opportunità della soppressione di quest'ultimo che prevede la non trasmissibilità della obbligazione che, così, diventa ammissibile.

Gli articoli 18 e 19 riprendono quanto previsto dall'articolo 28 da noi approvato; gli articoli dal 20 al 25 sono identici a quelli recanti i numeri 23, 24, 29, 30, 31 e 32 nel testo da noi licenziato.

L'articolo 26, riguardante la valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale, contiene un comma in più rispetto all'articolo 33 della Camera cui si rifà; comma, comunque, semplicemente ripreso e non modificato dal nostro articolo 37. L'articolo 27, riguardante provvedimenti dell'autorità regionale, proviene dall'ultimo comma dell'articolo 25 della Camera; con esso si chiude la sezione II relativa all'applicazione delle sanzioni.

L'attuale sezione III — II per la Camera — riguarda la « Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni », titolo, questo, più sintetico da quello da noi scelto, sul quale non credo vi sia nulla da dire.

Anche per quel che riguarda tale sezione bisogna stare attenti alla disposizione degli articoli: il 28 del nuovo testo è l'11 del vecchio solo per quel che riguarda i primi due commi; la parte restante, nella quale si prevedeva la non applicazione della depenalizzazione per una serie di reati, è spostata all'articolo 30. In ogni caso, si tratta solo di uno spostamento e di una diversa disposizione numerica dell'articolo che viene sdoppiato e non di una modificazione sostanziale, restando inalterato il testo, salvo una correzione formale.

L'articolo 29 del nuovo testo riprende fedelmente il 15 del vecchio, mentre lo articolo 30 — come ho testé detto — contiene quelle esclusioni dalla depenalizzazione di cui all'articolo 11 del testo da noi licenziato. L'articolo 31 è l'ex articolo 12 di quest'ultimo e riguarda le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria; il testo è praticamente identico a quello cui si rifà, ma sono state introdotte alcune modificazioni; infatti, non esistono più il terzo ed il settimo comma dell'articolo di riferimento, né tali commi sono riportati negli articoli 32 e 33 del testo del Senato, collegati al 31 per materia. Pertanto, nel prosieguo dei nostri lavori, dovremo valutare a quali conseguenze ciò conduca.

L'articolo 32 riprende il 13 della Camera e il 33 il 14 con alcune modificazioni relative alla prima parte; il nuovo testo dice che: «...il datore di lavoro che, al fine di non versare totalmente il contributo...» mentre quello della Camera scriveva una cosa un po' diversa e cioè che: «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che senza giustificato motivo...», il che significa prevedere un dolo specifico. Inoltre, viene diminuita la misura dell'importo — da 10 a 5 milioni — relativo all'omesso versamento di contributi, in rapporto al quale scatta la sanzione.

VIOLANTE. Il nuovo testo dell'articolo in oggetto omette anche il riferimento alle pene accessorie. Il testo da noi licen-

ziato prevedeva la possibilità di irrogare pene accessorie anche se lo stesso fatto fosse qualificato in modo diverso, mentre il testo approvato dal Senato non contiene tale previsione, stabilendo solo che la pena accessoria segue alla condanna per il reato in questione.

SABBATINI, *Relatore*. Concordo con quanto è stato detto dal collega Violante e chiedo che su questo punto dell'articolo 33 si torni a riflettere, al fine di formulare una proposta alternativa.

L'articolo 34 del testo del Senato corrisponde al nostro articolo 16. L'articolo 17 nel testo della Camera è stato soppresso, e su questo, come ho già detto, dovremo riflettere, in relazione alla modifica introdotta dal Senato all'articolo 5. Lo articolo 34 del nostro testo, concernente sanzioni amministrative previste da leggi regionali, è stato soppresso; il riferimento all'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, in esso contenuto, figura ora all'articolo 27 del testo del Senato.

L'articolo 35 approvato dall'altro ramo del Parlamento presenta modifiche non sostanziali rispetto al nostro testo, salvo la previsione di trenta giorni, invece che quindici, di cui al quarto comma. L'articolo 36 non reca modifiche, se non in riferimento alla diversa collocazione degli articoli.

L'articolo 37 riprende l'ultimo comma del nostro articolo 1: il Senato ha ritenuto di farne una disposizione a parte per non intaccare quei principi generali che ha inteso stabilire con l'articolo 1 del suo testo. L'articolo 38 del Senato corrisponde al nostro articolo 48, e l'articolo 39 riproduce una nostra disposizione circa l'entrata in vigore delle norme di cui fin qui abbiamo detto entro il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. In conclusione, alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, nell'ambito di questo primo capo, sono di poca importanza ed a volte accettabili, e solo dobbiamo esaminarne con cura tre o quattro, in relazione a quei casi di particolare rilievo che ho sottolineato.

Come un capo a parte è stato introdotto dal Senato il capo II, concernente nuove disposizioni penali. In esso figurano gli articoli 40 (Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere), 41 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), 42 (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale) e 43 (Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorità), i quali apportano delle modificazioni ad articoli del codice penale, ed introducono la previsione dell'arresto accanto a quella dell'ammenda. La ragione di ciò è abbastanza evidente: sono avvenuti, negli ultimi tempi, fatti che hanno colpito la pubblica opinione, ed il relatore al Senato ha sostenuto, mi sembra giustamente (ed io su questo concordo), l'opportunità di intervenire per rendere certe fattispecie in qualche modo più rilevanti sotto il profilo penale.

All'interno del medesimo capo, il Senato ha rivisto una scelta che a suo tempo la Camera aveva compiuto, ed ha quindi ricondotto nell'ambito dell'illecito penale alcune disposizioni già depenalizzate per effetto della legge n. 706 del 1975. In particolare, l'articolo 37, riguardante la revoca e la sospensione della carta di circolazione, è riassorbito nell'articolo 26 del testo del Senato, mentre l'articolo 38 è sostanzialmente compreso nell'articolo 8 approvato dal Senato medesimo; invece, gli articoli da 39 a 47, già figuranti nella nostra sezione III, sono stati effettivamente soppressi. Dico subito che, a mio avviso, occorrerà ben considerare la scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento, per vedere se non sia il caso di ripristinare le norme soppressi, ed in proposito ascolteremo anche l'opinione del Governo. Non comprendo, infatti, il motivo della soppressione, a meno che non si ritenga necessario un diverso giudizio di valore politico in ordine alle scelte da fare in questo settore: in questo caso, dovremo dirlo apertamente, dal momento che sempre abbiamo proceduto con chiarezza nell'elaborazione di questo provvedimento di legge.

Il capo III del testo licenziato dal Senato concerne le sanzioni sostitutive delle

pene detentive brevi e comprende una serie di articoli tra loro simili e che possono essere confrontati. L'impianto sostanziale di questo capo non è stato modificato, ma in esso si rilevano due o tre questioni sulle quali dobbiamo soffermare la nostra attenzione.

Intanto, al secondo comma dell'articolo 44 — che corrisponde al nostro articolo 50 — è stata aggiunta la previsione dei dispositivi degli articoli 133-*bis*, secondo comma, e 133-*ter* del codice penale; inoltre, al quarto comma del nostro articolo 50, la frase: « Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina la parte della pena detentiva sulla quale opera la sostituzione » è stata soppressa e sostituita dalla frase: « Non si procede all'applicazione della pena sostitutiva se essa non è consentita anche soltanto per uno dei reati per i quali è pronunciata la condanna ». In tal modo, il Senato ha operato una scelta diversa rispetto a quella da noi fatta.

L'altro ramo del Parlamento ha poi introdotto l'articolo 45, relativo al lavoro obbligatorio, che si richiama a quanto stabilito all'articolo 96 del nostro testo, a proposito del lavoro sostitutivo. Viene previsto che: « La semidetenzione e la libertà controllata comportano l'obbligo di svolgere il proprio lavoro professionale o di frequentare i propri corsi di studio, ovvero di compiere il lavoro sostitutivo previsto dall'articolo 96, per almeno cinque giorni la settimana ». Pertanto, come si evince dalla lettera del comma in esame, l'articolo deve essere messo in relazione con il lavoro sostitutivo di cui all'articolo 96 e viene stabilito che la libertà controllata e la semidetenzione devono consentire il lavoro normale e la frequentazione di eventuali corsi di studio. Si tratta di una innovazione importante, anche se la averla collocata a questo punto del testo, con riferimento all'articolo 96, crea qualche problema; probabilmente, sarebbe opportuno individuare una diversa collocazione perché, in questo caso, non mi pare sia stato seguito dal Senato un corretto criterio di impostazione.

BOATO. Non riesco a capire come il secondo comma sia in relazione all'ultima parte del primo.

SABBATINI, *Relatore*. Anche questo va rivisto in relazione all'articolo 96. In sintesi, si è voluto chiarire che accanto al lavoro sostitutivo si svolge anche il lavoro normale, ma ciò cambia l'ottica in base alla quale noi abbiamo lavorato a questo proposito. È, quindi, anche questo un argomento da approfondire.

La modifica più importante apportata dal Senato credo sia quella relativa alla soppressione dell'articolo 51 da noi approvato. Quest'ultimo recitava: «La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto». Con l'abolizione di tale articolo, in sostanza, si stabilisce che la pena sostitutiva può essere comminata da qualsiasi collegio giudicante. Noi, al contrario, avevamo previsto delle eccezioni relativamente ai reati di competenza del pretore per i quali non era ammessa la possibilità di ricorrere ad una pena sostitutiva.

La scelta fatta dal Senato probabilmente è coraggiosa ed innovatrice, dal momento che allarga l'ambito della possibilità del ricorso alle pene sostitutive; ciò nonostante non capisco la ragione della soppressione dell'articolo dal momento che si potrebbe dare il caso, proprio per le previste esclusioni riferite alla competenza del pretore, che per reati che prevedono condanne inferiori ai sei mesi non si possa ricorrere alle pene sostitutive, mentre per altri più gravi, in cui la sentenza di condanna non è pronunciata dal pretore ma da qualsiasi altro giudice, tribunale o corte d'assise, lo si potrebbe fare, non essendo prevista alcuna esclusione nell'applicabilità della pena sostitutiva. Può darsi che il mantenimento delle esclusioni, che crea una evidente contraddizione, sia il frutto di una svista: bisogna, quindi, approfondire la questione per corregge-

re tale contraddizione in un senso o nell'altro.

Per quel che riguarda la semidetenzione e la libertà controllata, il testo da noi approvato non è stato modificato dal Senato, tranne che da un punto di vista formale; lo stesso dicasi per l'articolo 48 del Senato, tranne l'ultimo comma, che riprende l'articolo 54 del testo da noi approvato.

VIOLANTE. Con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 48 del Senato credo che vada approfondita la questione relativa alla soppressione del riferimento alla sospensione condizionale della pena.

Credo sia un'esclusione voluta, perché non solo non è fatto riferimento alla non concessione della sospensione condizionale nei casi di applicabilità della pena sostitutiva, ma nell'articolo 49, con riferimento all'applicabilità stessa, è prevista una condizione collegata alla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Non credo sia possibile accettare questo criterio perché, nel caso in cui l'imputato sia stato condannato alla pena detentiva, il reato si estingue, mentre nel caso in cui sia stata comminata una pena sostitutiva, non solo la condanna è immediatamente esecutiva, ma il reato non si estingue.

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 49, che costituisce una riformulazione del 55 della Camera, andrà rivisto in relazione a questo fatto.

L'articolo 50 che fa riferimento alle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, modifica non tanto il primo comma dell'articolo 56 del nostro testo, quanto il secondo. Noi avevamo previsto alcuni casi nei quali la pena detentiva non può essere sostituita (per la precisione quattro) mentre il Senato ha previsto, con il primo comma, un caso unico ed ha riunito nel secondo comma gli altri, utilizzando una dizione che crea una

differenza temporale. Nella sostanza, le cose non cambiano; quindi, credo di non aver niente da dire sulla nuova sistemazione dell'articolo in esame.

In ordine alle esclusioni oggettive di cui all'articolo 51, il Senato non ha apportato modificazioni, salvo che per il punto relativo al riferimento all'articolo 590 del codice penale, che è stato soppresso.

Questo articolo mi dà lo spunto per osservare che il Senato ha operato secondo criteri di coerenza; infatti, sopprimendo la previsione dell'applicabilità delle pene sostitutive nel caso di lesioni personali e colpose, limitatamente ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, ha anche soppresso la non perseguibilità a querela di parte per le stesse, contrariamente a quanto era stato da noi previsto.

A questo proposito devo dire che il relatore al Senato, senatore Valiante, ha giustificato le sue perplessità su questa materia con ragioni di carattere costituzionale. Egli, infatti, ritiene che la diversa valutazione delle lesioni personali colpose, a seconda che seguano ad un evento qualsiasi, oppure ad un infortunio sul lavoro, potrebbe essere colpita da una censura di incostituzionalità. Mi è stato fatto rilevare che la questione è stata sollevata in relazione all'ultimo decreto di amnistia e che, in tale occasione, è stata dichiarata infondata. Credo che sotto questo profilo — almeno per quanto mi riguarda, sentiremo poi l'opinione del Governo — il richiamo all'articolo 590 del codice penale possa essere reintrodotta.

I rimanenti articoli di questa sezione non presentano modifiche sulle quali occorra, in particolare, soffermare l'attenzione.

Più rilevante appare, invece, l'intervento operato dal Senato nell'ambito della sezione II, concernente l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, cioè l'istituto del patteggiamento introdotto con l'articolo 68 del nostro testo. È superfluo che ricordi ai colleghi le lunghe discussioni fatte su questo argomento,

analizzando in profondità la materia: alla fine, decidemmo di inserire nel testo la previsione di questo istituto, completamente nuovo per il nostro ordinamento, ma che ben si colloca nella prospettiva del nuovo codice di procedura penale ed anzi, secondo molti, può favorirne l'approvazione. Ma mentre noi avevamo previsto che, una volta intervenuta questa sorta di contrattazione tra le parti, il giudice dichiarasse estinto il reato, il Senato ha eliminato tale disposizione; è chiaro che, in tal modo, l'introduzione del nuovo istituto è di fatto vanificata: e questo non è un dubbio, ma una certezza. Toglieremmo efficacia all'istituto medesimo per mille evidenti ragioni: nessuno sceglierebbe questa strada, ma si sceglierebbe quella normale, una volta che il giudice non potesse più dichiarare estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Occorrerà, pertanto, operare un ripristino del testo della Camera ed apportare le modifiche a ciò conseguenti. Ad esempio, bisognerà nuovamente prevedere, per quanto riguarda l'iscrizione nel casellario giudiziale, che — com'è detto nel nostro articolo 76 — « La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 72 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente ». Ricordo inoltre che noi avevamo escluso nel primo comma del nostro articolo 72 il richiamo alla semidetenzione, per rendere possibile l'applicazione dell'istituto in questione, mentre il Senato l'ha reintrodotta.

Il capo IV (Estensione della perseguibilità a querela) corrisponde sostanzialmente a quello approvato, come capo III, dalla Camera, a parte due rilevanti modifiche. Il Senato ha altresì provveduto a porre dei titoli agli articoli di questo capo, cosa che noi non avevamo fatto ritenendola superflua poiché si trattava di modifiche da apportare al codice penale.

L'articolo 81 del nostro testo è stato soppresso: il Senato, cioè, non ha ritenuto di poter estendere il diritto di querela ivi previsto anche alle persone alle quali il reato abbia cagionato un danno. L'artico-

lo 83 - corrispondente all'articolo 88 del nostro testo - è stato modificato in maniera rilevante: infatti, mentre noi avevamo stabilito che il delitto è punibile a querela della persona offesa « salvo che, nei casi previsti dal primo capoverso, le lesioni siano conseguenza di infortunio sul lavoro o consistano in una malattia professionale », il Senato ha abolito questa eccezione. La nostra previsione aveva la sua ragion d'essere, come ho già avuto occasione di dire, nel fatto che noi non avevamo depenalizzato le norme relative agli infortuni sul lavoro. Pertanto, dovremo rivedere questo punto.

Il capo V reca disposizioni in materia di pene pecuniarie e aggravamento di pene per alcune contravvenzioni; nel suo ambito vengono operati taluni spostamenti e smembramenti di articoli. In particolare, ritengo che l'articolo 93 (Conversione di pene pecuniarie) e gli articoli 94 (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie) e 96 (Lavoro sostitutivo) vadano valutati nella prospettiva del nuovo articolo 45 (Lavoro obbligatorio), con relativo calcolo del *quantum* da imputare per ogni giorno di lavoro.

Nell'articolo 102 del Senato è soppresso l'ultimo comma del nostro articolo 106, relativo all'articolo 172 del codice penale, che non viene ripreso in nessun'altra parte del testo. Credo che sia stata una scelta fatta su richiesta del Governo in considerazione del pericolo di prescrizione di questi illeciti. Credo, comunque, che questo punto vada rivisto, perché noi avevamo individuato una formulazione che consentiva un diverso modo di calcolo della prescrizione, partendo dall'entrata in vigore di questa legge, correlata all'epoca in cui era stato commesso l'illecito.

Nel capo VI, è stata apportata una modifica al nostro articolo 119, cioè all'attuale articolo 115, che riguarda l'articolo 140 del codice penale, in materia di applicazione provvisoria di pene accessorie. La modifica consiste nella previsione dell'applicabilità della pena accessoria solo durante l'istruzione. La nuova dizione è questa: « Il giudice, durante l'istruzione, può

applicare una pena accessoria nei casi nei quali sussistano specificate inderogabili esigenze di assicurazione di elementi di prova e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi »; noi, invece, facevamo riferimento alla specie ed alla gravità del reato ed alla possibilità di infliggere una condanna tale da importare l'applicazione della stessa pena accessoria, nonché alla sussistenza di ragioni inerenti alla assicurazione delle prove, quali presupposti per l'applicazione provvisoria della pena accessoria durante l'istruzione o il giudizio.

Il relatore Valiante è partito dal presupposto che la cosa migliore sarebbe la eliminazione dell'articolo 140 del codice penale, arrivando poi, però, alla soluzione prospettata nell'articolo 115. Anche questo, dunque, è un problema da esaminare accuratamente.

Conseguentemente a quanto era stato stabilito con l'articolo 115, è stato modificato il nostro articolo 128 (124 del testo del Senato) riguardante l'esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.

L'articolo 130 del testo del Senato fa riferimento all'articolo 134 del testo della Camera ed introduce rispetto a quest'ultimo una modifica circa il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni - noi prevedevamo solo il periodo di un anno - per chi abbia violato le norme sugli assegni bancari in modo più grave di quello previsto nell'articolo 116 della legge n. 1736 del 1933 sugli assegni bancari e circolari e su titoli speciali di istituti bancari.

Con questo ho concluso l'illustrazione delle modifiche apportate dal Senato, delle quali mi auguro di essere riuscito a rendere la portata. Dal momento che è pressante l'esigenza di approvare al più presto, in modo definitivo, il testo in discussione, desidero fare una proposta relativa all'andamento dei nostri lavori: alla fine della seduta potremmo riunire informalmente i colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto a suo tempo nominato, per valutare insieme le modifiche e per elaborare eventuali emendamenti. Tale riunione

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

potrebbe svolgersi nel corso di questa stessa mattina ed eventualmente proseguire nel pomeriggio al fine di giungere all'approvazione della legge, se possibile, anche nella giornata di domani, pur essendovi, ai fini dell'approvazione definitiva, il problema del parere della I Commissione affari costituzionali sul testo e su eventuali emendamenti da noi proposti. Opportunamente sollecitata, forse la I Commissione potrebbe essere in grado di esprimere il parere domani stesso.

BOATO. Personalmente ritengo che sarebbe il caso di costituire un Comitato ristretto formale in tempi sempre ravvicinatissimi.

Purtroppo devo dire che oggi non mi sento di rivolgere al relatore gli elogi consueti, perché la sua pur puntualissima relazione era, di fatto, rivolta solo alle poche persone in grado di seguire nel merito i problemi sollevati dalle modifiche apportate dal Senato.

Allo stato delle cose, il dibattito rischia di ridursi ad una conversazione tra pochi membri della Commissione, alla quale gli altri fanno da « auditori ». Se una simile situazione può essere accettata per una « leggina », certamente non può esserlo per una legge che riguarda questioni tanto delicate, anche in omaggio alla serietà di chi ha lavorato con impegno sul progetto.

Inoltre, in genere sono solito rivolgere elogi al servizio studi, all'archivio, ai funzionari ed a tutti i dipendenti della Camera; ma in questo caso non mi sento di farne perché si sarebbe dovuti arrivare alla discussione di oggi con un minimo di strumentazione: documenti di lavoro, studi comparati dei testi. Senza tali strumenti a disposizione, in un settore tanto complesso, non è possibile, infatti, lavorare, a meno che non si abbia a propria disposizione una struttura personale o di gruppo; facoltà, queste, certamente non appannaggio dei piccoli gruppi.

Oltre che ad una questione di principio, quanto dico è legato alla considera-

zione che la mancanza di strumenti adeguati di lettura, relativamente ad una materia tanto complessa e delicata, comporta una discussione, di fatto, limitata nel merito e ristretta a pochi colleghi, così limitando fortemente la dialettica politica, sempre necessaria ed in questo caso indispensabile.

RICCI. Concordo pienamente con la proposta, fatta dal relatore, di procedere immediatamente ad un esame del testo pervenutoci dal Senato in un gruppo informale di lavoro, in modo da poter elaborare gli emendamenti necessari. Avrei dei dubbi sulla istituzione di un comitato ristretto formale, perché il sistema di lavoro che questo ci costringerebbe ad adottare potrebbe far perdere del tempo, mentre, come anche il relatore ha sottolineato, vi è l'esigenza di definire al più presto questo provvedimento.

RIZZO. Anch'io concordo con il relatore sull'opportunità di esaminare immediatamente il testo del Senato nell'ambito di un gruppo informale di lavoro.

CARPINO. Il gruppo socialista è d'accordo con la proposta avanzata dal relatore.

BOATO. Se la discussione di questo provvedimento di legge verrà posta all'ordine del giorno della nostra Commissione per la settimana prossima, prego il presidente di farsi interprete presso i competenti uffici delle richieste di documentazione che ho prima avanzate: a meno che il relatore stesso non possa fornirci i necessari strumenti di lavoro.

PRESIDENTE. Senz'altro, onorevole Boato, una maggiore disponibilità di documenti avrebbe consentito una più facile comprensione del testo in esame; tuttavia, occorre in questo momento prendere in considerazione piuttosto l'esigenza di concludere l'iter della proposta di legge pervenutaci dal Senato. Mi auguro, quin-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

di, che il gruppo di lavoro informale possa giungere al più presto a delle conclusioni, mentre ricordo che sul provvedimento di legge e sugli eventuali emendamenti che verranno elaborati dovrà essere acquisito il parere della I Commissione affari costituzionali.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accogliere la proposta del relatore per la costituzione di un gruppo informale di lavoro e per l'iscrizione della propo-

sta di legge all'ordine del giorno della seduta di domani, in sede legislativa.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO